



PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Commissario Straordinario

(con i poteri del CONSIGLIO ai sensi dell'art.42 del D.Lvo 267/2000)

N. 15 del 12/06/2014

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA CACCIA AL CINGHIALE (ART. 34,
COMMA 13, L. R. N. 17/1995) DETERMINAZIONI**

L'anno 2014 addì 12 del mese di Giugno nel Palazzo delle Provincia, nell'apposita Sala, il Commissario Straordinario PATRIZI GIUSEPPE, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18/03/2013 per la provvisoria gestione dell'Ente.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa STAIANO COSTANZA

Il Commissario Straordinario

(con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art.48 del D.Lvo 267/2000)

VISTA la legge n.157 dell'11.02.1992, ad oggetto *"Norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*.

VISTA la legge regionale n. 17 del 2.05.1995, ad oggetto: *"Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio"*, all'articolo 34 comma 13, prevede che la Provincia, sentiti gli Ambiti Territoriali Caccia (A.T.C.), regola la caccia al cinghiale, stabilendo, per il territorio di competenza il periodo, i giorni, le zone e le modalità di battuta.

CONSIDERATO che è in corso di definizione il piano faunistico venatorio provinciale (PFVP) in conformità agli indirizzi approvati con la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 650 del 7 agosto 2009.

VISTO il regolamento della caccia al cinghiale, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.36 del 27 ottobre 2010 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 8 comma 4 e 5, il quale stabilisce:

- *"Le zone di caccia sono assegnate alle squadre per quattro anni fatta salva la possibilità di revoca a seguito di approvazione del Piano Faunistico Venatorio, per modifica del quadro normativo di riferimento o per sopraggiunte calamità naturali"*.
- *"Al termine dei quattro anni l'assegnazione delle zone può essere confermata a condizione che non pervengano richieste di altre squadre che presentano un maggior numero di residenti. L'assegnazione delle zone alle diverse squadre per la caccia al cinghiale non preclude l'esercizio anche in contemporanea di altre forme di attività venatoria ad altri cacciatori e l'utilizzo del territorio per altre finalità"*.

DATO ATTO del percorso di riforma delle province e del termine della gestione commissariale di cui all'art. 1, comma 441, della Legge n. 147, 27.12.2013, applicandosi in ogni caso, fino al 31.12.2014.

VISTA la nota congiunta, agli atti, trasmessa in data 23.05.2014 con la quale l'ATC FR1 e l'ATC FR2 rappresentano l'esigenza di prorogare di un anno la scadenza quadriennale delle squadre e delle zone loro assegnate.

RITENUTO di aderire a detta richiesta.

VISTO il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i..

VISTO lo Statuto provinciale.

DATO ATTO che, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla proposta della presente deliberazione:

- il Dirigente del servizio interessato dott. Marco Sbardella ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- non è richiesto il parere di regolarità contabile, non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata.

DELIBERA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prorogare di un anno la scadenza quadriennale, di cui all'art. 8 comma 4 del Regolamento della caccia al cinghiale, delle zone assegnate alle squadre, sempre che per le stesse non sia sopravvenuta la perdita dei requisiti previsti nel citato regolamento;
3. di dare mandato agli ATC FR1 e FR2 di procedere alla comunicazione alle squadre iscritte, già assegnatarie delle zone.

Inoltre,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000.